



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 16/11/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 1949

D.G.R. n. 2249/2007, pubblicata sul Burp n. 5 del 10/01/2008 “Iniziativa di incentivazione all’esodo degli operatori della formazione professionale” Riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Contabilità, confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, riferisce quanto segue:

Il miglioramento della qualità dei sistemi di erogazione dei servizi (di istruzione, di formazione, di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) rappresenta, nell’ambito della sfida complessiva posta dalla Strategia di Lisbona e dal programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010, uno degli obiettivi più rilevanti, che ciascun paese si impegna a perseguire sulla base delle rispettive specificità, inquadrandolo nell’ambito degli obiettivi di coesione ed equità sociale che l’Unione Europea si è data.

In Italia, il sistema di accreditamento dei soggetti che erogano servizi di formazione costituisce una tappa fondamentale nel percorso di riqualificazione dei sistemi (istruzione, formazione, lavoro) e rappresenta un terreno prioritario su cui agire, sia tenendo conto dell’esperienza che i diversi attori coinvolti nella sua definizione e realizzazione hanno maturato, sia valorizzando le esperienze dei soggetti non istituzionali che svolgono ormai un ruolo essenziale nella erogazione dei servizi di formazione e per il lavoro.

In questa direzione si muove anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, all’interno del quale si afferma: “l’accreditamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell’offerta in sistemi solo regionali e assicuri un’effettiva apertura del mercato”.

Tale logica richiede un nuovo e significativo investimento proprio su aspetti della qualità, in relazione ai quali il sistema di accreditamento può offrire un contributo strategico.

In linea con quanto sopra illustrato, la Regione Puglia, fortemente impegnata nella qualificazione del sistema formativo pugliese e nel supporto all’ammodernamento degli organismi di formazione del territorio che dovranno garantire in adempimento ai nuovi standard minimi nazionali per l’accreditamento l’utilizzo di risorse umane con elevati livelli tecnico professionali, con DGR n. 2249/2007, pubblicata sul BURP n. 5 del 10/01/2008, ha approvato una iniziativa di incentivazione all’esodo degli operatori della formazione professionale.

L’iniziativa è stata finanziata attraverso le risorse, pari ad euro 1.519.516,50, assegnate alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 95/V/2006 del 04/05/2006 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 23/05/2006 atteso che le stesse erano destinate al

finanziamento di progetti di ristrutturazione degli organismi di formazione, nei quali era ricompreso l'esodo incentivato degli operatori, ai sensi di quanto già stabilito dalle disposizioni della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2001" e della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2002.

Tale iniziativa prevedeva:

- 1) la Regione Puglia incentiva l'esodo degli operatori della formazione professionale, ex albo ed ex elenco, che maturino i requisiti di legge per il diritto alla pensione di anzianità entro i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 2) la Regione Puglia riconosce agli enti gestori accreditati, aventi alle proprie dipendenze personale in possesso dei requisiti di cui al punto 1, il costo relativo alla corresponsione di un incentivo, aggiuntivo al trattamento di fine rapporto, agli operatori interessati che, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, chiedano di usufruire dell'incentivo all'esodo;
- 3) al personale di cui al punto 1 è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a cinque mensilità della retribuzione netta in godimento alla data di approvazione del presente provvedimento, così come prevista all'art. 29, punto B comma 1.a) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale del 25/10/2002, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione di anzianità, con arrotondamento ad anno intero per periodo superiore a sei mesi, e comunque fino a un massimo di cinque anni.  
Resta salva, comunque, l'eventuale applicazione di quanto previsto dal nuovo C.C.N.L., dal momento di vigenza dello stesso;
- 4) sempre a titolo di incentivazione all'esodo e quale complemento del TFR, l'Amministrazione regionale erogherà in aggiunta a quanto stabilito al punto 1.3 un importo pari al costo della contribuzione volontaria nella misura necessaria, ai sensi della vigente normativa, a conseguire il trattamento di quiescenza per anzianità, con il limite massimo di cinque annualità;
- 5) oltre i lavoratori di cui al punto 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, possono chiedere gli incentivi all'esodo i lavoratori dipendenti degli enti gestori, ex albo ed ex elenco, che maturino i requisiti alla pensione di anzianità dopo i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'incentivo è comunque commisurato ad un massimo di cinque anni;
- 6) i lavoratori che usufruiranno degli incentivi all'esodo non potranno successivamente stipulare contratti di qualsiasi tipo con l'ente datore e/o con i soggetti attuatori accreditati per la gestione di attività formative;
- 7) la Regione Puglia corrisponderà le indennità direttamente ai lavoratori beneficiari, in nome e per conto degli enti gestori datori di lavoro, sulla base di apposite schede nominative, controfirmate per accettazione dai lavoratori, compilate dagli stessi enti secondo il modello Allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da trasmettere al Settore Formazione Professionale secondo il modello Allegato B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 8) le istanze presentate saranno valutate secondo i criteri indicati nell'Allegato "C" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che saranno considerati prioritari i seguenti requisiti:
  - a) possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di qualifica professionale in relazione al livello descritto dalla declaratoria del C.C.N.L. della Formazione Professionale;
  - b) cinque anni dall'acquisizione del diritto al pensionamento di anzianità;
  - c) maggiore età anagrafica;
- 9) le indennità saranno corrisposte ai lavoratori beneficiari entro 30 giorni dalla data di comunicazione alla Regione dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro;
- 10) le indennità corrisposte direttamente ai lavoratori beneficiari, in nome e per conto degli enti gestori datori di lavoro, sono erogati a titolo di "de minimis", in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006

- del 15/12/2006 (GUCE L379 del 28/12/2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", pubblicato sulla GUCE L10 del 13/01/2001;
- 11) la soglia degli aiuti "de minimis" è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti;
- 12) l'ente gestore datore di lavoro non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto "de minimis". Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 Euro;
- 13) al momento della presentazione delle istanze, l'ente gestore datore di lavoro deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello Allegato "D" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, attestante il rispetto del "de minimis" in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento);
- 14) la dichiarazione "de minimis" deve riguardare tutti i contributi ricevuti a tale titolo nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'ente gestore datore di lavoro che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti;
- 15) ai fini della dichiarazione che l'ente gestore datore di lavoro deve rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento allo specifico ente gestore datore di lavoro che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi "de minimis" ricevuti - l'ente gestore datore di lavoro ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola "de minimis" - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi "de minimis" ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

In esito a tale iniziativa sono pervenute, entro i termini previsti, da parte di n.13 enti gestori n.28 domande relative a n. 28 operatori.

Al termine della fase istruttoria, effettuata dagli uffici del Servizio F.P., con D.D. n. 2414 del 30/12/2008 e successiva D.D di rettifica n. 100 del 10/02/2009 sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi.

In tali elenchi risultano approvate le domande relative a n.14 operatori, di cui n. 7 relative a soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto n. 1 e n.7 relative a soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 5.

Successivamente, con singoli separati provvedimenti, il Servizio formazione professionale, ha quindi provveduto ad effettuare la liquidazione del finanziamento spettante per ciascuno dei n. 14 operatori risultati ammessi.

L'intera manovra posta in essere dall'Amministrazione regionale, per la liquidazione delle n. 14 domande ammesse, è stata completata con un costo complessivo pari ad euro 871.131,42. Pertanto, a fronte del finanziamento assegnato con il decreto ministeriale n. 95/V/2006, pari ad euro 1.519.516,50, risulta inutilizzato il residuo importo di euro 648.385,08.

Poiché è volontà dell'Amministrazione regionale proporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande previsti dalla predetta iniziativa, il Servizio Formazione Professionale con nota prot. n.

34/3977/FP del 03 Settembre 2009, ha inoltrato al Ministero del Lavoro e P.S, formale richiesta di autorizzazione all'utilizzo, per tale scopo, dell'importo residuo di euro 648.385,08 riveniente dalla differenza tra quanto assegnato con il precitato Decreto e quanto già utilizzato.

Il Ministero del Lavoro e P.S. con nota prot. 17/V/0016819/06.05.07 del 24 Settembre 2009, ha manifestato il proprio assenso a tale iniziativa.

Per quanto sopra illustrato, con il presente atto si sottopone all'approvazione della Giunta Regionale la riapertura dei termini dell'iniziativa di incentivazione all'esodo degli operatori della formazione professionale, così come illustrata nei precedenti punti dal numero 1 al numero 15.

#### COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria dell'iniziativa di cui al presente atto è garantita dalle risorse, pari ad euro 648.385,08, assegnate alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 95/V/2006 del 04/05/2006 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 23/05/2006, iscritte sul Bilancio Regionale 2009 al capitolo 961095 RS 2007.

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k)

#### LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale;
- Vista le sottoscrizione posta in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Servizio Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

#### DELIBERA

- di approvare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande che dovranno pervenire, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, secondo i modi e termini indicati dal punto 1 al punto 15 già previsti per l'iniziativa di cui in premessa, volta ad incentivare l'esodo degli operatori della formazione professionale, che qui si intendono integralmente riportati;
- di dare atto che la Regione Puglia, sulla base delle istanze pervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente atto, corrisponderà le indennità direttamente ai lavoratori beneficiari, in nome e per conto degli enti gestori datori di lavoro;
- di approvare gli Allegati "A", "B", "C", "D", parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di dare atto che gli oneri derivanti dall'iniziativa volta ad incentivare l'esodo degli operatori della formazione professionale, trova copertura con le risorse finanziarie pari ad euro 648.385,08, assegnate alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 95/V/2006 del 04/05/2006 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 23/05/2006, iscritte nel Bilancio Regionale 2009 al capitolo 961095 RS 2007;

- di dare atto che sulle liquidazioni disposte a valere sulla presente iniziativa saranno applicate le trattenute fiscali previste dalla vigente normativa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola